

AVV. FRANCESCO CARDILE

Professore a contratto di Diritto Penale presso l'Università di Bologna

francesco.cardile@unibo.it

Responsabilità professionale e rischio clinico

Bologna, 29 settembre 2017



1969

Il Prof. Dott. Guido Tersilli – Primario della clinica Villa Celeste convenzionato con la mutua

Nel *film* viene illustrato il peggio della medicina esercitata come mezzo per arricchirsi alle spalle dei malati, delle mutue e persino dei colleghi. Nel mondo del Dott. Tersilli, e soprattutto nella sua clinica privata, *Villa Celeste*, i pazienti sono selezionati per il ricovero sulla base dell'ente della mutua insieme al tipo di patologia: il paziente diventa una pedina in un gioco più grande di lui, in cui il rapporto medico-paziente non esiste e, persino, il vitto è un mezzo per fare economia.



2009

Giuseppe Moscati – L'amore che guarisce


Il *film* parla di un grande medico italiano, morto a soli 46 anni e proclamato santo da Papa Giovanni Paolo II. Moscati è stato uno dei primi a battersi per una medicina umanizzata, vissuta al letto del malato, con il malato e la sua famiglia, nonostante da secoli la medicina avesse insegnato al medico ad essere su un piano superiore, estremamente distaccato dal malato. Celebre anche come ricercatore e professore universitario, rinunciò alla sua cattedra nel 1917, per rimanere in ospedale, vicino ai suoi infermi, cui dedicò tutta la sua vita, curando i più poveri gratuitamente ed aiutandoli economicamente.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"
PUBBLICAZIONI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
SERIE A 1000

ALESSANDRO ROJATI

MEDICINA DIFENSIVA
E COLPA PROFESSIONALE MEDICA
IN DIRITTO PENALE

TRA TEORIA E PRASSI GIURISPRUDENZIALE

 GIUFFRÈ EDITORE

Art. 3, co. 1, legge 8 novembre 2012 n. 189

L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.

PRO

- *riduzione del tasso di errore derivante da ragionamenti veloci*
- *rapida divulgazione ed un veloce aggiustamento*
- *uniformazione delle prassi sanitarie*
- *modello di alleanza terapeutica paziente-medico*

CONTRO

- *fondate su situazioni standard e non su processi concreti*
- *burocratizzazione settore e provvisorietà opinioni scientifiche*
- *eccessiva proliferazione talvolta in contraddizione tra loro*
- *spesso legate a logiche di natura economica*

590-sexies

c.p.

“Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

1 - l'evento deve essersi "*verificato a causa di imperizia*"

“la limitazione della responsabilità del medico in caso di colpa lieve opera, se la condotta professionale è conforme alle linee guida ed alle buone pratiche, anche nella ipotesi di errori connotati da profili di colpa diversi dall’imperizia” (Cass., Sez. IV, 06.06.2016, n. 23283).

2 - devono essere *“rispettate le raccomandazioni previste dalle linee-guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali”*

3 - “le raccomandazioni previste dalle predette linee-guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”

4 - *che si sia “nell’esercizio della professione sanitaria”*

1. *La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura, risponde, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c. c., delle loro condotte dolose o colpose.*
2. *La disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il S.S.N., nonché attraverso la telemedicina.*
3. *L'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'art. 590-sexies c.p.*
4. *Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private...*
5. *Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative.*

Sanità Diritto Economia **1**

Diritto della Sanità - Diritto Economico - Sanità Diritto - Sanità Economia

La responsabilità sanitaria

Commento alla
L. 8 marzo 2017, n. 24

a cura di
Guido Alpa

presentazione del
on. Min. Beatrice Lorenzin

presentazione del
on. Federico Gelli

ANNO
2017
N. 1



Grazie per l'attenzione

Grazie per l'attenzione

francesco.cardile@unibo.it